

Studio Patrizia Riva

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Professore Associato UPO - Ph.D. - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista - Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista - Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista - Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista - Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista - Revisore Contabile</i>
<i>Ambra Garelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Simone Accettura</i>	<i>Dottore Commercialista</i>
<i>Sara Redaelli</i>	<i>Dottore in Economia e Commercio</i>
<i>Carlo D'Addato</i>	<i>Dottore in Amministrazione, Controllo e Professione</i>
<i>Greta De Lucia</i>	<i>Dottore in Amministrazione, Controllo e Professione</i>
<i>Ylenia Fagaraz</i>	<i>Dottore in Amministrazione, Controllo e Professione</i>

Informativa n. 2 del 13.01.2022

OGGETTO: Obbligo di comunicazione dell'avvio dell'attività di lavoratori autonomi occasionali

Soggetti interessati



Sommario

1. INTRODUZIONE.....	2
2. SOGGETTI INTERESSATI	2
3. MODALITÀ E CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE	2
4. TEMPISTICHE DELLA COMUNICAZIONE	3
5. SANZIONI	4

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1. INTRODUZIONE

Con l'esplicita finalità di monitorare e contrastare le forme elusive inerenti all'utilizzo di contratti di lavoro autonomo riconducibili all'articolo 2222 del Codice civile, l'art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215 ha introdotto l'obbligo per il committente di comunicare preventivamente l'instaurazione del rapporto all'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

È stata pubblicata in data 11.01.2022 la Nota 29 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro contenente le prime relative indicazioni di carattere applicativo.

Sommario

2. SOGGETTI INTERESSATI

L'obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di **imprenditori** (artt. 2082 e 2083 c.c.). I lavoratori oggetto della comunicazione sono invece quelli **autonomi occasionali** ai sensi dell'art. 2222 c.c. che rientrano nella disciplina fiscale di cui all'art. 67, c. 1 lett. I), DPR 917/86 (TUIR).

Restano pertanto esclusi dalla nuova comunicazione:

- i rapporti di lavoro subordinato;
- le collaborazioni coordinate e continuative;
- i rapporti instaurati come prestazioni occasionali inquadrabili nel Libretto Famiglia ovvero nel Contratto di prestazione occasionale (PrestO);
- le professioni intellettuali e tutte le attività generalmente esercitate in forma abituale ed assoggettate ad IVA;
- le attività di lavoro autonomo intermedie da piattaforma digitale incluse quelle esercitate ai sensi dell'art. 67, c. 1 lett. I), TUIR per le quali si applica la disciplina ex art. 9 bis DL 510/96 conv. in L. 608/96.

Sommario

3. MODALITÀ E CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione obbligatoria preventiva (da non confondere con la comunicazione obbligatoria preventiva prevista per l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato)

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

deve essere inviata all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, vale a dire che rileva il luogo dove si svolge la prestazione.

La comunicazione, in attesa di uno specifico aggiornamento della procedura che ricalchi quanto già previsto per i lavoratori intermittenti (art. 15 D.Lgs. 81/2015), deve essere effettuata inviando un **messaggio di posta elettronica** all'indirizzo della sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Come sottolineato nella Nota, gli indirizzi di posta elettronica sono ordinari e non di posta certificata, pertanto sarà necessario conservare copia della comunicazione affinché il personale ispettivo possa verificarne l'esistenza anche presso il committente.

In attesa delle nuove procedure, la comunicazione potrà essere effettuata indicando direttamente nel corpo dell'e-mail, senza inviare alcun allegato, quanto segue:

- **dati** del committente e del prestatore;
- **luogo** della prestazione;
- sintetica **descrizione dell'attività**;
- data inizio prestazione e **presumibile arco temporale** entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).;
- ammontare del **compenso** qualora stabilito nell'incarico.

In assenza di tali contenuti la comunicazione si considera omessa.

La comunicazione non si considera omessa, invece, in caso di errori che non pregiudichino la possibilità di individuare:

- le parti del rapporto;
- la data di inizio della prestazione;
- il luogo della prestazione.

Nel caso in cui nella comunicazione sia indicato un arco temporale e in tale periodo l'opera o il servizio non sia compiuto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste.

Sommario

4. TEMPISTICHE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione deve essere inviata all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio **prima dell'inizio della prestazione** risultante dalla lettera di incarico.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Assume, pertanto, particolare rilievo il contenuto della lettera di incarico che, oltre ad identificare tutte le condizioni del rapporto, **dovrà** anche riportare esattamente la data di inizio della prestazione lavorativa.

Per i rapporti **iniziati dal 21 dicembre 2021 e già cessati all'11 gennaio 2022** (data di pubblicazione della Nota) e per quelli **in essere alla data dell'11 gennaio 2022**, l'invio della comunicazione dovrà essere effettuato **tassativamente entro il 18 gennaio 2022**.

Sommario

5. SANZIONI

L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale è punito con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro sia in caso di omissione che di tardivo invio, senza possibilità di applicare la procedura di diffida di cui all'art. 13 D.Lgs. 124/2004.

Sommario

Le informazioni fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo Studio Patrizia Riva non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti interessati ad un parere professionale in merito ad argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com
